



CITTA' DI BIELLA
(Provincia di Biella)

Allegato A

Formattato: Tipo di carattere: 12
pt

Formattato: Tipo di carattere: 12
pt

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
PUNTUALE CORRISPETTIVA PER LA COPERTURA DEI COSTI
DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI.**

Legge 27 dicembre 2013 n. 147 Art.1 comma 668

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 023 del 22.03.2016
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 099 del 20.12.2016
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____

Indice

- Art. 1 - Oggetto del regolamento**
- Art. 2 - Definizioni**
- Art. 3 - Presupposto per l'applicazione della tariffa**
- Art. 4 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti**
- Art. 5 - Esclusione dall'obbligo di conferimento**
- Art. 6 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**
- Art. 7 - Costo di gestione**
- Art. 8 - Determinazione della tariffa**
- Art. 9 - Articolazione della tariffa**
- Art. 10 - Periodi di applicazione della tariffa corrispettivo**
- Art. 11 - Tariffa per le utenze domestiche**
- Art. 12 - Occupanti le utenze domestiche**
- Art. 13 - Tariffa per le utenze non domestiche**
- Art. 14 - Classificazione delle utenze non domestiche**
- Art. 15 - Modalità di commisurazione individuale della parte variabile**
- Art. 16 - Tariffa giornaliera**
- Art. 17 - Riduzioni per le utenze domestiche**
- Art. 18 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive**
- Art. 19 - Riduzioni per il recupero**
- Art. 20 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**
- Art. 21 - Agevolazioni**
- Art. 22 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni**
- Art. 23 - Corresponsione per la raccolta della frazione verde dei rifiuti**
- Art. 24 - Obbligo di dichiarazione**
- Art. 25 - Contenuto e presentazione della dichiarazione**
- Art. 26 - Riscossione**
- Art. 27 - Interessi e spese**
- Art. 28 - Rimborsi**
- Art. 29 - Controlli**
- Art. 30 - Sanzioni**
- Art. 31 - Contenzioso**
- Art. 32 - Tributo provinciale**
- Art. 33 - Entrata in vigore e prima applicazione**

Art. 34 - Disposizione relativa al trattamento dei dati

Art. 35 - Disposizione transitorie e finali

ALLEGATO 1

Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

Ripartizione delle quantità di rifiuti fra diverse utenze domestiche (raccolta con contenitore condominiale)

ALLEGATO 2

Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

ALLEGATO 3

Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza

ALLEGATO 4

Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della tariffa per le utenze domestiche

Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche in immobili condominiali (n. utenze pari o superiori a 7 10)

ALLEGATO 5

Riduzioni per particolari tipologie di utenze domestiche di cui all'art. 17 commi 4 e 6

Art. 1 – Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento istituisce e disciplina l'applicazione nella Città di Biella della tariffa puntuale corrispettiva del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali ad essi assimilati, TARIP, a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, comprensiva dei costi di spazzamento e lavaggio delle strade e dei costi di cui all'art. 15 del D. Lgs 36/2003. Il servizio è svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
- 2) Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e dall'art. 1, comma 668, della legge 27/12/2013, n. 147.
- 3) La tariffa è soggetta ad IVA ai sensi del DPR 633/1972, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 2 – Definizioni

- 1) La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse,.
- 2) Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
- 3) Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a. rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b. produttore:** il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - c. detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d. conferimento:** l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio;
 - e. gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;

- f. soggetto gestore:** la società incaricata della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
- g. raccolta:** il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui all'art. 183 comma 1 alla lettera mm) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- h. raccolta differenziata:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- i. raccolta differenziata multimateriale:** la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (nello specifico, imballaggi in vetro – acciaio – alluminio) che possono essere conferiti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati nelle successive fasi di recupero;
- l. spazzamento:** modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazioni di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico;
- m. recupero:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale indicate in modo non esaustivo all'allegato C della parte quarta del d.lgs. n. 152/2006;
- n. smaltimento:** qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia, indicate in modo non esaustivo nell'allegato B della parte quarta del d.lgs. 152/2006;
- o. trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- p. luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;
- q. deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 183 comma 1 lett. mbb) del d.lgs. n. 152/2006;
- r. autocompostaggio:** compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- s. compost di qualità:** prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;
- t. centro di raccolta:** area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento.
- u. rifiuto organico:** rifiuto biodegradabile costituito da: scarti alimentari e di cucina, a titolo

esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;

v. rifiuto secco riciclabile: rifiuto per il quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;

z. rifiuto secco non riciclabile: rifiuto non biodegradabile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia;

aa. utenze: chiunque occupi, possieda o detenga locali o aree scoperte operative costituenti utenze;

bb. utenze: locali o aree scoperte operative non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi a qualsiasi uso adibiti, centri commerciali integrati o di multiproprietà; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;

cc. utenze domestiche: utenze adibite o destinate ad uso di civile abitazione.

dd. monoutenza: utenza domestica occupante una casa singola o stabili con numero di utenze domestiche di norma, anche in considerazione del contesto ambientale e urbanistico, pari o inferiori a 9.

ee. pluriutenza: utenza domestica occupante stabili con numero di utenze domestiche pari o superiori a 10.

ff. utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.;

gg. locali: strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su ogni lato verso l'esterno anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

hh. aree scoperte: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

ii. sportello per utenti: ufficio predisposto ed attrezzato ove l'utenza riceve informazioni relative alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, effettua le pratiche di apertura, chiusura, variazione riferite all'utenza, ritira e/o consegna il materiale necessario per la raccolta differenziata;

ll. tariffa o tariffa corrispettivo o tariffa corrispettivo puntuale: è la tariffa corrisposta dall'utente per il servizio di gestione dei rifiuti urbani. E' composta da una parte fissa e da una parte variabile.

mm. parte fissa della tariffa: è quella relativa alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché tutti i costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;

nn. parte variabile della tariffa: comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;

Per le ulteriori definizioni non riportate al precedente comma, si rimanda all'art. 183 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Art. 2 bis – Modifica del servizio per le utenze domestiche

1) Fermo restando il parere favorevole del gestore del servizio di raccolta rifiuti e considerate le condizioni urbanistiche, di viabilità e logistiche, qualora la produzione di rifiuti indifferenziati da parte di una pluriutenza ecceda il valore di 0,50 Kg pro capite / giorno, valutata su base annua, le utenze dello stabile potranno essere considerate monoutenze e di conseguenza potrà essere assegnato alle singole utenze il contenitore necessario alla raccolta del rifiuto indifferenziato, con esposizione a piano stradale nel giorno di raccolta

Art. 3 - Presupposto per l'applicazione della tariffa

- 1) Presupposto per l'applicazione della tariffa è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 2) Sono escluse dalla tariffa, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
- 3) Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva al servizio di rete dell'energia elettrica o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di attrezzature o arredi, oppure con un'utenza attiva al servizio di rete di energia elettrica o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi, anche tramite l'invio di comunicazioni equipollenti (es. DIA o SCIA).

Art. 4 - Esclusione per usi particolari o inidoneità a produrre rifiuti

1) Non sono soggetti alla tariffa corrispettivo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.

Non rientrano pertanto, a titolo esemplificativo:

- a) i locali di utenze domestiche privi di utenze attive del servizio di rete di energia elettrica e non arredati. I locali relativi ad utenze non domestiche devono essere privi di attrezzature e arredi, devono essere altresì sprovvisti di utenze attive al servizio di rete di energia elettrica e comunque, in essi non deve essere ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività, anche tramite l'invio di comunicazioni equipollenti (es. DIA o SCIA).
- b) i locali non praticabili o interclusi, non accessibili direttamente dall'abitazione o non abitabili (quali ad es. le superfici coperte di altezza pari o inferiore a metri 1,50; solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi);
- c) i locali vuoti, chiusi e inutilizzabili, a condizione che tale circostanza sia riscontrabile in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione probatoria;
- d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali cabine di verniciatura, locali tintometri, depuratori, vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- e) locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili o inabitabili, purché di fatto non utilizzati, ed i locali per i quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori;
- f) i locali ed aree destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- g) archivi storici;
- h) area di produzione falegnamerie, segherie, ecc. con ciclo continuo di lavorazione dall'aspirazione al riscaldamento senza smaltimento degli scarti della lavorazione;
- i) locali adibiti a sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
- j) i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
- k) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- l) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

- m) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste esclusivamente l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- 2) Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
- 3) Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tariffa per inidoneità alla produzione di rifiuti verrà applicata la tariffa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento.
- 4) Non sono soggetti alla tariffa puntuale corrispettivo i locali di immobili di proprietà comunale adibiti a pubblico servizio.
- 5) Non sono soggetti alla tariffa puntuale corrispettivo le manifestazioni e gli eventi temporanei condotti in luoghi all'aperto ritenute di particolare interesse pubblico da parte dell'Amministrazione comunale, non aventi scopo di lucro o carattere commerciale. In considerazione della specifica tipologia di attività, la tariffa puntuale è comunque computata solo per la parte variabile della tariffa.

Art. 5 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

- 1) Sono esclusi dalla tariffa puntuale corrispettivo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
- 2) Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo precedente.

Art. 6 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

- 1) Nella determinazione della superficie tariffabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 2, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
- 2) Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli. Sono invece soggetti alla tariffa puntuale i locali commerciali ed amministrativi dell'Azienda agricola con una superficie minima computata pari a 10 mq con categoria, di cui al D.P.R 158/1999, A3.
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- 3) Sono altresì escluse dalla tariffa le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi ai sensi del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani.
- 4) Relativamente alle attività nelle quali sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta (al netto di uffici, servizi, spogliatoi, magazzini, ed altre superfici oggetto di tassazione) una percentuale di abbattimento del 50%.
- 5) Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER (fermo restando quanto previsto al comma 4 in ordine ai casi di impossibilità di determinare esattamente tali superfici);
 - b) comunicare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
- 6) La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nonché il mancato ritiro dei contenitori o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione

della tariffa corrispettiva, che viene comunque applicata per la presenza dei presupposti.

7) Le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie utilizzata a tal scopo. Alla superficie utilizzata per l'attività economica o professionale è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

8) Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, l'amministratore o il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa corrispettivo per tutti i locali e le aree scoperte operative.

9) Ferma restando l'obbligatorietà del versamento della tariffa per le aree e gli spazi comuni, l'amministratore dei centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, può in deroga al comma precedente, richiedere al soggetto gestore di concordare una diversa gestione dei locali e delle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori.

10) Il soggetto responsabile di cui ai commi precedenti è tenuto a presentare, nei termini previsti dal presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.

11) Per i locali in multiproprietà (es. locali che vengono occupati saltuariamente da più soggetti che, pur proprietari dei medesimi, li occupano per brevi periodi nell'anno solare) il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

Art. 7 - Costo di gestione

1) La tariffa puntuale corrispettiva è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ivi inclusi i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13/01/2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2) I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

3) Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

Art. 8- Determinazione della tariffa

- 1) La tariffa corrispettivo è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente regolamento.
- 2) In sede di prima applicazione della tariffa corrispettivo, il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti è dato dalla somma dei costi fissi e dei costi variabili di cui al D.P.R. 158/1999. I costi fissi sono riferiti in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti; i costi variabili sono rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione.
- 3) Le tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la parte fissa sia per la parte variabile, sono determinate dalla Giunta comunale sulla base del Piano Finanziario approvato con specifica deliberazione del Consiglio comunale.
- 4) La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata si applica quanto deliberato per l'anno precedente.

Art. 9 - Articolazione della tariffa

- 1) La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
- 2) La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
- 3) L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche sulla base dei servizi forniti ed in relazione all'incidenza della quantità di rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza..

Art. 10 - Periodi di applicazione della tariffa corrispettivo

- 1) La tariffa corrispettivo è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
- 2) I soggetti passivi, di cui al precedente art. 3), hanno l'obbligo di comunicare al soggetto gestore l'inizio o la variazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro il secondo mese solare successivo al loro verificarsi e di richiedere l'attivazione dei servizi necessari per la raccolta dei rifiuti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal soggetto gestore.
- 3) In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, gli stessi soggetti o i loro familiari, conviventi o incaricati, devono presentare, altresì, al Soggetto Gestore, la comunicazione di cessazione dell'occupazione o conduzione. Detta cessazione avrà decorrenza dalla data di riconsegna del contenitore assegnato. In caso di smarrimento o furto di detto contenitore la cessazione sarà considerata valida previa opportuna denuncia al soggetto gestore da parte dell'utente con decorrenza dalla data della denuncia medesima. La cessazione del servizio deve essere corredata da opportuna documentazione comprovante l'effettiva dismissione dei locali e delle aree (bolletta chiusura ENEL, atto di vendita, cessazione contratto d'affitto, subentro di altro utente ...). In caso di omessa denuncia di cessazione, la stessa può avvenire anche a cura del Soggetto Gestore nella circostanza che siano in suo possesso dati certi e incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (quali, a titolo d'esempio cessazione di servizio a rete, subentri, decessi); la tariffa sarà applicata d'ufficio sino alla fine dell'anno solare in cui la cessazione è avvenuta.
- 4) Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al comma 2) del presente articolo, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
- 5) In caso di mancata presentazione della denuncia entro i termini vigenti, l'obbligazione pecuniaria non è dovuta per le annualità successive alla cessazione dell'occupazione, se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se l'obbligazione pecuniaria sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 11 - Tariffa per le utenze domestiche

- 1) Per le utenze domestiche la parte fissa è commisurata in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, secondo le modalità riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
- 2) Per le utenze domestiche, la parte variabile è commisurata alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'allegato 1 al presente regolamento, applicando le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile specificate all'allegato 3 al presente regolamento.
- 3) Ciascuna utenza di cui al presente regolamento, in ragione del presupposto di occupazione, possesso o detenzione di locali o di aree, è comunque tenuta a corrispondere la parte fissa, anche in presenza di diniego al ritiro dei contenitori deputati alla raccolta dei rifiuti.

Art. 12 - Occupanti le utenze domestiche

- 1) Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente per le fattispecie di cui ai successivi commi. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf e le badanti che dimorano presso la famiglia.
- 2) Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestate all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. La variazione troverà applicazione dal mese solare successivo alla data di presentazione della richiesta di variazione numero occupanti, con validità per l'anno in corso; per le annualità successive alla prima, la richiesta dovrà essere presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno.
- 3) Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti e per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si assume un numero minimo di occupanti pari a due unità o, se superiore, quello dichiarato dall'utente. In caso di abitazioni di proprietà tenute a disposizione per i propri usi o per quelli dei propri familiari, per un numero di giorni/anno superiore a 183, il numero di occupanti si assume pari a due.

Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative o se esse non costituiscono pertinenza di altre unità abitative.

- 4) Per le unità abitative di soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza o il domicilio in istituti di ricovero o sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
- 5) Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
- 6) Il numero degli occupanti relativi alle utenze domestiche è quello rilevato al momento della deliberazione di approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute o, per le nuove utenze, alla data di apertura.
- 7) L'ufficio anagrafe del Comune di Biella provvede a comunicare mensilmente al soggetto gestore le variazioni anagrafiche della popolazione residente, secondo modalità e formati concordati. Analogamente gli uffici comunali interessati comunicano, con cadenza mensile, al soggetto gestore i dati e le informazioni utili ai fini della gestione della tariffa (ad es. rilascio di licenze e/o variazioni di autorizzazioni all'esercizio di attività, cessioni fabbricati, ecc.).

Art. 13 - Tariffa per le utenze non domestiche

- 1) La parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. stabiliti da apposito provvedimento della Giunta comunale.
- 2) La parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è commisurata alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'allegato 3 al presente regolamento, applicando le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico specificate nell'allegato 2 al presente regolamento
- 3) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 14 - Classificazione delle utenze non domestiche

- 1) Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nelle tabelle 3a e 4a dell'allegato I al D.P.R. 158/1999, fatte salve eventuali suddivisioni stabilite nel provvedimento di approvazione delle tariffe. .
- 2) L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività di cui al comma 1 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT, relative all'attività principale.
- 3) Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
- 4) La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
- 5) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
- 6) La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa delle utenze non domestiche è rilevata dalla planimetria catastale aggiornata e completa dell'utenza che occupa i locali o, in mancanza di questa, dalla visura catastale che dovrà essere presentata dal soggetto passivo. In mancanza di presentazione della documentazione per la rilevazione del dato relativo alla superficie occupata il soggetto gestore procederà con modalità di presunzione semplice, di cui agli artt. 2727, 2728 e 2729 del Codice Civile.
- 7) In sede di commisurazione della superficie complessiva, le frazioni di metro quadrato pari o inferiori a 0,50 non si considerano, mentre quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato.
- 8) I distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 15 - Modalità di commisurazione individuale della parte variabile

- 1) Il soggetto gestore persegue l'obiettivo di determinare la parte variabile della tariffa mediante avanzati e moderni sistemi di commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte.
- 2) La commisurazione della quantità di rifiuto secco non riciclabile conferita dalla singola utenza avviene secondo le modalità tecniche riportate nell'allegato 3) al presente regolamento.

- 3) In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati, si procederà alla commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte in via residuale nel seguente modo: in caso di perdita o danno parziale ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi così come previsto dal comma 5).
- 4) Nei casi specifici di servizi con la rilevazione della pesatura, secondo le specifiche di cui all'allegato 3, potrà essere associato un peso minimo del rifiuto raccolto quantificato in relazione alle modalità di conferimento ed alle precisioni strumentali così come approvato dal Gestore del Servizio e concordato con l'Amministrazione comunale.
- 5) Ai fini della quantificazione della parte variabile della tariffa per le monoutenze (per il calcolo della quale si fa riferimento anche al servizio di raccolta sempre potenzialmente fruibile), nonché a copertura dell'intero ciclo della raccolta differenziata (comprese le raccolte delle frazioni riciclabili), verranno considerati ed addebitati d'ufficio, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione:

a) **per le utenze domestiche:** un quantitativo minimo di chilogrammi corrispondenti ai seguenti volumi:

numero componenti	lt/anno
1	250
2	350
3	500
4	600
5	750
≥ 6	850

A titolo sperimentale e fino al 31 dicembre 2018 valgono i seguenti commi a bis) e a ter):

a bis) E' individuato per le pluriutenze un valore minimo pari a 0,10 Kg pro capite / giorno, sotto il quale è comunque computato tale valore ai fini del calcolo della parte variabile della tariffa.

a ter) E' individuato per le pluriutenze un valore massimo pari a 0,50 Kg pro capite / giorno, sopra il quale è comunque computato tale valore ai fini del calcolo della parte variabile della tariffa.

b) **per le utenze non domestiche:** un quantitativo di chilogrammi corrispondenti a n. 2 svuotamenti/anno con riferimento al contenitore in dotazione con un quantitativo di

chilogrammi minimo corrispondente a 250 lt;

- c) nel caso di utenza senza contenitore, eccezione concordata con il gestore del servizio per utilizzo poco frequente dei locali, il calcolo viene effettuato prendendo a riferimento:
- per le utenze domestiche: i minimi indicati alla precedente tabella a);
 - per le utenze non domestiche: un quantitativo di chilogrammi corrispondenti a n. 5 svuotamenti/anno di un contenitore da 50 litri.
- 5) Il numero di componenti per le utenze domestiche di cui al comma precedente sarà quello risultante alla fine dell'anno solare di riferimento, ovvero quello risultante alla data di cessazione dell'utenza.
- 6) Per le monoutenze domestiche tenute a disposizione da nuclei famigliari iscritti all'AIRE e per le monoutenze domestiche tenute a disposizione per i propri usi e per quelli dei famigliari ai sensi dell'articolo 12 comma 3, non si applicano i minimi previsti dal precedente comma 5, lettera a), computando gli effettivi svuotamenti registrati nell'anno solare di riferimento. Nel caso di pluriutenze si applica una riduzione sulla parte variabile del 50-80%.
- 7) Fatte salve eventuali sanzioni di cui alla vigente normativa, agli utenti che abbiano rifiutato la consegna del contenitore per la raccolta del rifiuto secco non riciclabile, la tariffa annuale verrà determinata attribuendo:
- a) **alle utenze domestiche:** una produzione di rifiuto secco non riciclabile pari a 50 litri/settimana in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione, comprensivi degli svuotamenti effettivamente eseguiti;
- b) **alle utenze non domestiche:** un numero di 52 svuotamenti dei contenitori in dotazione per il rifiuto secco non riciclabile, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione, comprensivi degli svuotamenti effettivamente eseguiti; nel caso di mancanza di contenitori assegnati, il calcolo viene effettuato prendendo a riferimento una produzione di rifiuto secco non riciclabile pari a 50 litri/settimana.
- c) **per le utenze soggette ad applicazione della tariffa giornaliera (art. 16 del presente regolamento) e per le utenze mercatali con concessione:** applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 16 - Tariffa giornaliera
(art. 1, comma 662 della L. n. 147/2013)

- 1) La tariffa corrispettivo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
- 2) La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa corrispettivo annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
- 3) In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 4) L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tariffa corrispettivo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
- 5) Alla tariffa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 19 (recupero), 20 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 21 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 17 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 18.
- 6) La tariffa giornaliera riguardante case viaggianti e simili è determinata nella misura di 1/365 della tariffa per utenze domestiche sulla base del numero di occupanti ovvero, in mancanza, della tariffa annua prevista per la categoria 4 (campeggi) per ogni giorno di occupazione. Sono esclusi i mezzi che stazionano in aree sosta attrezzate a pagamento o in quelle libere per non più di 48 ore.
- 7) Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARIP annuale.

Art. 17 - Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche
(art. 1, comma 659 della L. n. 147/2013)

- 1) Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo nel territorio comunale del materiale prodotto si applica una riduzione del 20% sulla parte variabile; alle utenze domestiche che effettuano la triturazione della frazione organica dei

rifiuti urbani, si applica una riduzione del 10% sulla parte variabile.

- 2) Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La pratica del compostaggio potrà essere verificata con visita a domicilio dal soggetto gestore.
- 3) Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
- 4) La tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile per le utenze domestiche all'interno del cui nucleo familiare siano presenti persone affette da patologia cronica certificata dall'Azienda Sanitaria Locale che preveda l'assegnazione di ausili sanitari che incrementano sensibilmente la quota di rifiuti indifferenziata (pannoloni, traverse, ecc.), secondo le modalità di cui all'allegato 5.
- 5) La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 4) è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, previa presentazione di copia della prescrizione medica (o altro idoneo documento emesso dalla competente Azienda Sanitaria Locale), ed ha effetto a decorrere dall'annualità tariffaria di presentazione della richiesta, sulla base delle risultanze della certificazione sanitaria prodotta. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione di tale agevolazione; in difetto il Soggetto Gestore provvede al recupero della tariffa.
- 6) La tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile, per le utenze non domestiche di cui alla categoria case di cura e riposo, con effetto dall'annualità tariffaria di presentazione della richiesta e sulla base della presenza media annua di persone affette da patologia cronica, secondo le modalità di cui all'allegato 5, punto 1.
- 6bis) La tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile, nella misura del 30% per le utenze non domestiche di cui alla categoria 01 "scuole" la cui attività comporta la produzione di pannolini.
- 7) La tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile per le utenze domestiche all'interno del cui nucleo familiare siano presenti uno o più bambini di età compresa tra 0 e 2 anni secondo le modalità di cui all'allegato 5.
- 8) La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 7 è applicata automaticamente a favore dei soggetti interessati, ed ha effetto a decorrere dall'annualità tariffaria in corso di presentazione della richiesta. La riduzione decade al compimento del secondo anno di età del bambino.

Art. 18 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

(art. 1, comma 659 della L. n. 147/2013)

- 1) La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 10% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed alle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
- 2) La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- 3) Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo precedente.

Art. 19 – Riduzioni per il recupero

(art. 1, comma 649 della L. 147/2013)

- 1) La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo attraverso l'abbattimento della quota variabile di una percentuale non superiore al 20 10 % della stessa, in proporzione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo. La riduzione è calcolata sulla base della quantità effettivamente destinata al riciclo, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd per la specifica categoria così come individuati dalla deliberazione di approvazione delle tariffe.
- 2) Per "riciclo" si intende, ai sensi dell'articolo 183 comma 1 lettera u) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento".
- 3) La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 30 marzo dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Art. 20 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

(art. 1, commi 656 e 657 della L. n. 147/2013)

- 1) La tariffa corrispettivo è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, fatto salvo il caso in cui il Comune intervenga con provvedimenti contingibili ed urgenti.
- 2) La parte variabile della tariffa corrispettivo è ridotta al 40%, per le utenze poste a una distanza superiore a metri 500 dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

Art. 21 – Agevolazioni

(art. 1, comma 660 della L. n. 147/2013)

- 1) Il Comune, relativamente alle utenze domestiche a beneficio di quei soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico (intendendosi per tali quelli in possesso di un reddito ISEE inferiore al minimo alimentare stabilito dal Regolamento Comunale dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali e composti da oltre cinque componenti), può sostituirsi agli utenti nel pagamento totale o parziale della tariffa corrispettivo.
- 2) A decorrere dall'anno 2017 la domanda per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa corrispettivo deve essere presentata tassativamente entro il 31 agosto 30 settembre di ogni anno dall'utente interessato, munita dell'attestazione ISEE e da dichiarazione circa il numero dei componenti facenti parte del nucleo familiare.
- 3) Il Comune provvederà alla copertura finanziaria nei limiti di un apposito fondo all'uopo costituito nel suo bilancio all'interno delle dotazioni finanziarie assegnate al competente Servizio Ambiente. Qualora il fondo sia insufficiente per la sostituzione nel pagamento della tariffa, la ripartizione del fondo avverrà in parti uguali agli aventi diritto.
- 3bis) In presenza di altra agevolazione il fondo sarà completamente trasferito al soggetto gestore del servizio di igiene ambientale per le opportune valutazioni complessive.
- 4) In presenza di attività di auto recupero relativa alle utenze non domestiche, è prevista una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 15% a decorrere dalla data della richiesta da presentare all'Ufficio. Per auto-recupero si intende l'attività realizzata in presenza di specifica documentazione che ne provi l'effettività ed autorizzata, ai sensi delle norme vigenti,

dall'Amministrazione competente, effettuato mediante appositi macchinari il cui prodotto è utilizzato per riscaldamento o per essere rivenduto ad altre ditte.

Art. 23 - Corresponsione per la raccolta della frazione verde dei rifiuti

- 1) Per la raccolta della frazione verde dei rifiuti urbani è prevista apposita tariffa, determinata nel piano finanziario da applicarsi per anno solare e ad ogni ritiro a partire dal terzo;
- 2) La tariffa di cui al presente articolo sarà computata a consuntivo.

Art. 24 - Obbligo di dichiarazione

- 1) I soggetti passivi della tariffa devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tariffa e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
- 2) Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
- 3) La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
- 4) Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori, possessori, o proprietari con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 25 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

- 1) La dichiarazione deve essere presentata entro i termini stabiliti dal presente regolamento, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati. In caso di

cessazione, e qualora il contenitore per la raccolta del rifiuto secco non riciclabile sia stato affidato alla singola utenza, la cessazione avrà decorrenza dalla data di riconsegna del contenitore al gestore del servizio.

- 2) La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tariffa. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
- 3) La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico, il numero dell'interno, se esistente, ed i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 4) La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 5) La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata agli Uffici del gestore del servizio o è spedita per posta tramite raccomandata o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione a mezzo posta fa fede la data di ricezione al protocollo del gestore. Qualora sia

attivato un sistema di presentazione telematica il Comune e il gestore del servizio provvederanno a disciplinare le modalità di compilazione on line.

- 6) Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 26 – Riscossione

- 1) Il soggetto gestore riscuote la tariffa corrispettivo dovuta in base alle dichiarazioni, nei modi e nelle forme più opportune e valide consentite dalla normativa vigente. L'importo degli eventuali suppletivi non potrà essere inferiore a € 12,50, ad esclusione degli importi rateali.
- 2) La determinazione delle modalità e della cadenza per la fatturazione della tariffa sono concordate tra il Comune di Biella ed il soggetto gestore.
- 3) Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della tariffa in corso d'anno potranno essere conteggiate nella fatturazione successiva mediante conguaglio compensativo.

Art. 27 - Interessi e spese

- 1) Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro il termine indicato, che, comunque, non potrà essere inferiore a 15 (quindici) giorni rispetto alla data di ricevimento. In caso di omesso insufficiente o ritardato pagamento della tariffa, il soggetto gestore addebiterà gli interessi a norma di legge, oltre all'addebito delle spese sostenute per le attività di recupero del credito

Art. 28 -Rimborsi

- 1) Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il soggetto gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito e/o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero che potrà essere compensata nella fattura successiva. in caso di procedimenti effettuati d'ufficio.

1bis) Il rimborso di somme in assenza della possibilità di cui al comma 1) può essere richiesto dall'utente per importi superiori a Euro 12,50 e dovrà essere effettuato dal gestore entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza.

Formattato: Non Evidenziato

Formattato: Non Evidenziato

Formattato: Non Evidenziato

Formattato: Non Evidenziato

- 2) Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Soggetto Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

Art. 29 - Controlli

- 1) Il soggetto gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati di cui al precedente art. 3 ed al controllo dei dati dichiarati con le comunicazioni di cui al precedente articolo.
- 2) Nell'esercizio di detta attività il soggetto gestore effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune.
- 3) I controlli possono essere effettuati, oltre che dal personale di vigilanza preposto per legge, anche dal personale del soggetto gestore o da personale delegato dal medesimo.
- 4) Sono previsti, inoltre, controlli e verifiche sul sistema di raccolta, in particolare sull'effettiva pratica del compostaggio domestico e sulle utenze la cui produzione del rifiuto secco non riciclabile è risultata pari a zero o a valori non compatibili con una produzione virtuosa, ma potenzialmente elusiva.
- 5) In caso di riscontro di omessa comunicazione di dati o elementi che determinano un maggiore importo della tariffa, o in mancanza della comunicazione di attivazione dell'utenza, il soggetto gestore effettua apposita comunicazione all'utenza a seguito degli accertamenti effettuati, con raccomandata AR. Dalla data di ricevimento di tale comunicazione, l'utente ha 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione della propria posizione e può presentarsi o inviare comunicazioni fornendo le precisazioni del caso che, se ritenute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.
- 6) Il Soggetto Gestore, decorso il termine assegnato, provvede a calcolare nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
- 7) In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta comunicazione, il soggetto gestore, ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per il recupero delle maggiori somme dovute dall'utenza e per il controllo delle comunicazioni, ha la facoltà di:
 - a) rivolgere agli utenti ed ai proprietari dei locali ed aree, se diversi dagli occupanti e detentori, motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati e a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti nei termini indicati;
 - b) utilizzare, previo accordi ed intese, gli atti e dati legittimamente in possesso del Comune di

Biella e degli enti erogatori di servizi a rete;

- c) richiedere a uffici pubblici, o a enti pubblici anche economici o società erogatrici di pubblici servizi, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli utenti.
- 8) In caso di mancata collaborazione degli utenti o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il recupero delle somme dovute verrà effettuato dal soggetto gestore in via residuale.

Art. 30 - Sanzioni

- 1) Ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento sono punite, ove non costituiscano reato o non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 con le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni al presente Regolamento sono introitati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 31 - Contenzioso

- 1) La giurisdizione in ordine alla tariffa puntuale corrispettiva è determinata in base alla legge.
- 2) Il soggetto gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della tariffa, e avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.
- 3) Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 1965 e ss. del C.C. il soggetto gestore può disporre transazioni su crediti nei casi in cui vi sia timore fondato e documentato di insolvenza o di difficile riscossione.

Art. 32 - Tributo provinciale

Ai soggetti passivi della tariffa puntuale corrispettiva, compresi i soggetti tenuti a versare la tariffa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Formattato: Allineato a sinistra

Art. 33 - Entrata in vigore e prima applicazione

- 1) Il presente regolamento ha efficacia a decorrere dal 01/01/2016.
- 2) Alla data di entrata in vigore della tariffa corrispettiva disciplinata dal presente Regolamento, a norma dell'art. 1 comma 668 legge 27 dicembre 2013 n. 147, è soppressa l'applicazione della previgente TARI.
- 3) Per la prima applicazione della tariffa corrispettiva si considereranno valide le denunce precedentemente prodotte ai fini della tariffa d'Igiene Ambientale e della TARI, opportunamente integrate con gli elementi in essa non contenuti e necessari all'applicazione della nuova tariffa.

Art. 34 - Disposizioni relative al trattamento dei dati

- 1) Il trattamento dei dati personali da parte del soggetto gestore è finalizzato allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nel rispetto della normativa vigente in materia.
- 2) Ai sensi dell'art. 19 comma 3 del d.lgs. 196/2003, è autorizzata a favore del soggetto gestore la diffusione dei dati personali a disposizione del Comune di Biella per le sole finalità inerenti la gestione della tariffa e del servizio e nei limiti generali fissati dalla normativa stessa. Il soggetto gestore è tenuto a garantire la tutela della riservatezza dei dati inerenti alle persone fisiche o giuridiche nelle forme previste dal d.lgs. 196/2003.
- 3) Per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti, si fa riferimento alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 196/2003.

Art. 35 - Disposizioni transitorie e finali

- 1) Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
- 2) Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
- 3) Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nell'art. dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, nonché in via transitoria il DPR 158/1999 e le

altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

- 4) Tutte le successive norme integrative e modificative apportate dalla normativa legislativa e regolamentare vigente, nella materia oggetto del presente Regolamento, costituiscono automatica modificazione del Regolamento medesimo.

ALLEGATO 1

Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

PARTE FISSA

La parte fissa, commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare, è ottenuta dalla formula:

$$TFd_{(n)} = \frac{Cf}{\sum_n N_{(n)} \cdot Ka_{(n)}} \cdot Ka_{(n)}$$

dove:

$TFd_{(n)}$ = parte fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti (€);

Cf = costi fissi attribuibili alle utenze domestiche (€);

n = numero dei componenti del nucleo familiare;

$N_{(n)}$ = numero di utenze con n componenti il nucleo familiare;

$Ka_{(n)}$ = coefficiente per l'attribuzione della parte fissa alle singole utenze domestiche, di cui all'allegato 4 del presente regolamento.

PARTE VARIABILE

La parte variabile è determinata, secondo quanto previsto all'art. 11 del presente regolamento.

$$TvD = QuvD \cdot qD$$

con

$$QuvD = \frac{CtvD}{QtotD}$$

dove:

TvD = tariffa variabile per utenza domestica (€);

$QuvD$ = quota unitaria variabile per le utenze domestiche (€/kg);

qD = quantità di frazione di rifiuto secco non riciclabile prodotta dall'utenza domestica nel periodo(kg);

$CtvD$ = costi totali variabili attribuiti alle utenze domestiche (€);

$QtotD$ = quantità totale di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso le utenze domestiche (kg).

Ripartizione delle quantità di rifiuti fra diverse utenze domestiche (raccolta con contenitore condominiale)

$$q_{(n)} = \frac{Q_{tot}}{\sum_n N_{(n)} \cdot Kb_{(n)}} \cdot Kb_{(n)}$$

dove:

$q_{(n)}$ = *quantità di rifiuto attribuibile ad un'utenza con n componenti il nucleo familiare nel periodo considerato*

Q_{tot} = *quantità totale di rifiuto raccolto presso il contenitore condominiale nel periodo (kg/periodo)*

$N_{(n)}$ = *numero di utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare*

$Kb_{(n)}$ = *coefficiente di adattamento assegnato alle utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare, di cui all'allegato 4 del presente regolamento*

ALLEGATO 2

Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

PARTE FISSA

La parte fissa è determinata, secondo quanto previsto all'art.13 comma 1 del presente regolamento

$$TFnd(ap,Sap) = Qapf \cdot Sap (ap) \cdot Kc(ap)$$

con

$$Qapf = \frac{Ctapf}{\sum_{ap} Stot(ap)} \cdot Kc(ap)$$

dove:

$TFnd(ap,Sap)$ = *Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap.*

Sap = *Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.*

$Qapf$ = *Quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc).*

$Ctapf$ = *Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.*

$Stot(ap)$ = *Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap.*

$Kc(ap)$ = *Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.*

PARTE VARIABILE

La parte variabile è determinata, per le utenze di cui all'art. 13 comma 2 del presente regolamento:

$$TvNd = QuvNd \cdot qNd$$

con

$$QuvNd = \frac{CtvNd}{QtotNd}$$

dove:

$TvNd$ = *tariffa variabile per utenza non domestica (€);*

$QuvNd$ = *quota unitaria variabile per le utenze non domestiche (€/kg);*

qNd = quantità di frazione di rifiuto prodotta dall'utenza non domestica nel periodo(kg);

CtvNd = costi totali variabili attribuiti alle utenze non domestiche (€);

QTotNd = quantità totale di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso le utenze non domestiche (kg).

Nota: La parte variabile per le utenze indicate all'art. 13 è determinata in conformità a quanto disciplinato al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE IN CENTRI COMMERCIALI

La quantità di rifiuti indifferenziati prodotti dalle singole utenze non domestiche in centri commerciali è così stimata:

$$qNd = \frac{Kd(n) \cdot 100}{\Sigma Kd(n)} \cdot QTotNd$$

Con:

qNd = quantità di frazione di rifiuto prodotta dall'utenza non domestica riferita alla categoria n nel periodo (kg);

Kd(n) = coefficiente kd di cui al DPR 158/1999 così come definito dal provvedimento di cui all'articolo 8 per ogni categoria n di attività;

$\Sigma Kd(n)$ = sommatoria degli n coefficienti Kd;

QTotNd = quantità totale di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso le utenze non domestiche del centro commerciale (kg).

La parte variabile computata alla singola utenza sarà determinata in proporzione alle superficie.

In alternativa, laddove vengano posti in essere, da parte del centro commerciale, sistemi di rilevazione puntuale dei conferimenti da parte delle singole attività commerciali, e previo accordo con il gestore del servizio, la parte variabile della tariffa potrà essere quantificata sulla base delle valutazioni ponderali/volumetriche effettuate.

Formattato: Giustificato

ALLEGATO 3

Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza

Utenza	Servizio	Modalità	Calcolo
Domestica dotata di contenitore esclusivo	Raccolta della frazione secca non riciclabile	Lettura dello svuotamento da trasponder	(Volume vuotato)* x (peso di volume medio della raccolta)
Domestica con contenitore/i condiviso/i		Lettura del peso del rifiuto conferito: (peso del contenitore + peso del rifiuto in esso contenuto) – (peso del contenitore dopo lo svuotamento)	Lettura diretta del peso
Non domestica dotata di contenitore ad uso esclusivo pari a 50 litri		Lettura dello svuotamento da trasponder	(Volume vuotato)* x (peso di volume medio della raccolta)
Non domestica dotata di contenitore/i ad uso esclusivo con volume pari o superiore a 120 litri		Lettura del peso del rifiuto conferito: (peso del contenitore + peso del rifiuto in esso contenuto) – (peso del contenitore dopo lo svuotamento)	Lettura diretta del peso

* Per il contenitore ad accesso esclusivo si considerano tutti gli svuotamenti necessari a garantire la pulizia anche esterna al contenitore.

ALLEGATO 4

Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della tariffa per le utenze domestiche

Numero di componenti del nucleo familiare	Ka	
	min	max
1	0,64	0,96
2	0,75	1,13
3	0,84	1,26
4	0,91	1,37
5	0,98	1,48
≥ 6	1,04	1,56

dove:

Ka = *coefficiente potenziale di produttività di rifiuti per utenza domestica che tiene conto della quantità potenziale di rifiuto connessa al numero dei componenti del nucleo familiare.*

Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte variabile della Tariffa per le utenze domestiche in immobili condominiali (n. utenze pari o superiori a 7 10)

Numero di componenti del nucleo familiare	Kb	
	min	max
1	0,6	1,0
2	1,4	1,8
3	1,8	2,3
4	2,2	3,0
5	2,9	3,6
≥ 6	3,4	4,1

dove:

K_b = *coefficiente proporzionale di produttività di rifiuti per utenza domestica in funzione dei componenti del nucleo familiare.*

ALLEGATO 5

Riduzioni per particolari tipologie di utenze domestiche di cui all'art. 17 comma 4 e 6.

La riduzione sulla parte variabile della tariffa si applica secondo le seguenti relazioni:

1. Singole utenze domestiche con contenitore assegnato:

Riduzione per presenza di bambini: Riduzione.
Kg/anno = $nb_{ud} \times 0,75 \times 365$

Riduzione per presenza di persone
affette da patologie croniche: Riduzione
Kg/anno = $na_{ud} \times 1,25 \times 365$

Resta fermo il quantitativo minimo previsto dall'articolo 15 del presente regolamento.

Dove:

nb_{ud} = *n. dei bambini per i quali è richiesta la riduzione*

na_{ud} = *n. delle persone affette da patologia cronica per i quali è richiesta la riduzione*

2. Utenze domestiche con contenitore condominiale

La riduzione è applicata sul peso del rifiuto secco non riciclabile conferito nel periodo, secondo la seguente relazione:

Riduzione condominio $(Nb_{ud} \times 0,75 + Na_{ud} \times 1,25) \times 365$
Kg/anno

Resta fermo il quantitativo minimo previsto dall'articolo 15 calcolato come sommatoria dei volumi minimi prodotti dalle utenze domestiche condominiali in relazione al numero di occupanti.

Dove:

$N_{b_{ud}}$ = *n. totale dei bambini per i quali è richiesta la riduzione*

$N_{a_{ud}}$ = *n. totale delle persone affette da patologia cronica per le quali è richiesta la riduzione*